

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA - SEZIONE TERZA QUATER - Giudizio n. 16689/2022 di R. G.

Seconda istanza cautelare
e istanza di misura cautelare monocratica ex articolo 56 c.p.a.

PER: la **CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A.** (Avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto),

Ricorrente;

CONTRO: la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri altri (con i rispettivi Avvocati),

Amministrazioni resistenti;

* * *

A). La ricorrente col ricorso introduttivo notificato il 27 dicembre 2022 e depositato il 28 dicembre 2022, aveva già proposto una prima istanza cautelare.=

Successivamente, all'esito della discussione dell'udienza in camera di consiglio del 31 gennaio 2023, è stata decisa l'adesione alla cancellazione dal ruolo cautelare di tutti i procedimenti aventi il medesimo oggetto ed ivi trattati, fatta salva per gli stessi la fissazione delle successive udienze di merito.=

Sicché, la ricorrente, sussistendone i presupposti, l'8 febbraio 2023, depositava successiva istanza di prelievo per la celere trattazione del merito del relativo ricorso.=

B). Successivamente con l'articolo 8 comma 3 del decreto legge del 30 marzo 2023 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 numero 56, modificato con l'articolo 3-*bis* comma 2 del decreto legge del 10 maggio 2023 numero 51, convertito con modificazioni dalla legge del 3 luglio 2023 numero 87, è stato definitivamente fissato al 31 luglio 2023 il termine ultimo di pagamento.=

Tale definitiva fissazione del termine di pagamento ha generato in capo alla ricorrente l'interesse concreto ed attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati.=

La ricorrente infatti, allo stato, non intende rinunciare al contenzioso in oggetto né aderire alla transazione ivi prevista mediante pagamento entro il 31 luglio 2023 nella misura pari al 48%

dell'importo richiesto.

Sicchè, risulta definitivamente determinata l'ingentissima quota di riparto da corrispondere entro il 31 luglio 2023, con conseguente esposizione al rischio dell'attivazione della compensazione prevista dall'articolo 9-*ter* comma 9 bis del decreto legge numero 78/2015, convertito dalla legge 125/2015.

Ciò premesso, la ricorrente propone le seguenti istanze cautelari di sospensione degli atti impugnati.=

I). ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 C.P.A.

La ricorrente – a seguito dell'articolo 8 comma 3 del decreto legge del 30 marzo 2023 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 numero 56, modificato con l'articolo 3-*bis* comma 2 del decreto legge del 10 maggio 2023 numero 51, convertito con modificazioni dalla legge del 3 luglio 2023 numero 87, che ha disposto la cessazione della sospensione di pagamento del *pay-back*, fissando quale termine ultimo di pagamento il 31 luglio 2023 – subisce un grave pregiudizio, che presenta gli elementi della estrema gravità ed urgenza, avuto riguardo all'approssimarsi di tale scadenza, in quanto obbligata al pagamento di una somma che ad oggi si aggirerebbe intorno ad euro 1.650.000,00.=

A ciò si aggiunga che l'approssimarsi di tale data rende concreto il rischio effettivo che le amministrazioni operino direttamente la compensazione, pregiudicando irreparabilmente le risorse economiche necessarie per la prosecuzione dell'attività di impresa.

A tal proposito, è significativo rilevare che proprio in considerazione dell'attuale grande crisi del mercato della vendita dei dispositivi medici per i recenti innalzamenti dei prezzi di acquisto di tali dispositivi a seguito degli abnormi aumenti della luce, gas e trasporti, a cospetto di forniture di appalto antecedenti a tali aumenti con invariabilità dei prezzi di aggiudicazione e quindi in esecuzione sostanzialmente in perdita, la società ricorrente nel bilancio 2022 (ormai prossimo all'approvazione) presenterà una perdita di circa 139.000,00 euro.=

Risulta, quindi, di tutta evidenza che l'esecutività dei pagamenti di cui al *pay-back* apporterebbe un iscrizione in bilancio di perdite per euro 1.789.000,00 causando il fallimento certo della società ricorrente.=

La gravità e l'irreparabilità del danno è quindi tale – considerata l'immediata incidenza proprio sull'attività ed operatività di impresa – da richiedere un immediato intervento cautelare, con provvedimento presidenziale monocratico, ai sensi dell'articolo 56 C.P.A.=

Sul punto a conferma Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con decreto Presidenziale del 13 giugno 2023 numero 3023, ha accolto, in un altro giudizio identico a quello in esame, l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospeso l'esecutività dei relativi atti impugnati, così motivando "...Considerato che, effettivamente, soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del cd. pay back dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza; Considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale; Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni; ... Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati...".=

II). ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 C.P.A.

Il *fumus boni juris* è per quanto detto evidente.

La società ricorrente inoltre a seguito degli atti impugnati subisce un danno grave ed irreparabile.

In particolare, la ricorrente – non intendendo rinunciare al presente contenzioso e considerata l'intervenuta fissazione della data ultima di pagamento al 31 luglio 2023 con la conseguente possibilità che le Amministrazioni resistenti operino da tale data la compensazione – corre il rischio concreto ed effettivo di squilibrio finanziario e blocco dell'attività di impresa.=

Si tratta infatti di somme rilevanti, che rischiano – nell'attuale situazione di crisi finanziaria del settore dei dispositivi medici per gli abnormi aumenti e di credito – di mettere in estrema difficoltà l'impresa, incidendo illegittimamente e retroattivamente sulla sua programmazione e sottoponendola al rischio concreto di inadempimenti, licenziamenti del personale e fallimento.=

A ciò va aggiunto il danno per l'interesse pubblico tenuto conto che la condizione di crisi del settore determinata dal pay back, verrà a comportare nel breve termine, l'arresto delle forniture dei

dispositivi medici, con la conseguenza che il servizio sanitario nazionale si troverà nella assoluta impossibilità di rendere il servizio pubblico essenziale, venendo meno il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione.

Sul punto a conferma, Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza del 30 giugno 2023 numero 3380, ha accolto, in un altro giudizio identico a quello in esame, l'istanza cautelare collegiale e per l'effetto sospeso l'esecutività dei relativi atti impugnati, così motivando *"...Considerato che: - il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023 con D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34, prima, e con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, successivamente e definitivamente, e che, pertanto, solo in quel momento è sorto in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati; - vi è il rischio concreto per la ricorrente - come comprovato dalle note regionali richiamate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato - di subire, già dal 1 luglio 2023, la predetta compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente; Considerato che, effettivamente, soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del cd. pay back dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione del periculum di cui all'art. 55 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza; Considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente; Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni; ... Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati..."*.=

In coerenza,

SI CHIEDE

a) preliminarmente, ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, che l'Ill.mo

Signor Presidente disponga anche *inaudita altera parte* idonea misura cautelare provvisoria, volta a tutelare interinalmente la ricorrente e ad evitare l'immediato ed irreparabile pregiudizio;

b) sempre in via cautelare, l'accoglimento della domanda cautelare con la sospensione degli atti impugnati;

c) nel merito l'accoglimento del presente ricorso con l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.=

Con osservanza.=

Catania/Roma, 7 luglio 2023

Avvocato Andrea Scuderi

Avvocato Giuseppe Sciuto